

**D.M. n° 346 29/01/1973**

VISTO il D.M. 30.12.1971, n° 4811/72.50, con il quale è stato approvato il regolamento per il riconoscimento della idoneità del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico;

VISTO il D.M. 30.3.1972, n° 1679/72.50, con il quale è stato approvato il regolamento delle competenze e attribuzioni dei direttori tecnici; regolamento che comporta l'obbligo della nomina di un direttore tecnico per la sicurezza dell'esercizio anche degli impianti scioviari;

VISTO il D.P.R. 14.1.1972, n° 5, concernente il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di tramvie e linee automobilistiche d'interesse regionale e di navigazione e porti lacuali e dei relativi personali ed uffici;

RITENUTA l'opportunità di soprassedere all'applicazione delle norme contenute nel regolamento approvato con D.M. 30.12.1971, n° 4811/72.50, in attesa che venga data concreta attuazione ai principi dell'ordinamento regionale, quali si delineano nel decreto legislativo sopra indicato;

RITENUTA l'opportunità di non costituire, nelle attuali contingenze, maggiori oneri a carico dei concessionari di impianti scioviari, conseguenti all'obbligo, che il nuovo regolamento comporta, di provvedere alla nomina di un direttore tecnico;

**DECRETA:**

**Art. 1** - L'applicazione delle norme contenute nel Regolamento approvato con il D.M. 30.12.1971, n° 4811/72.50, riguardante il riconoscimento della idoneità del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, è temporaneamente sospesa. Restano conseguentemente in vigore tutte le disposizioni in materia emanate in precedenza.

**Art. 2** - La data di entrata in vigore delle norme contenute nel regolamento approvato con il D.M. 30 marzo 1972, n° 1679/72.50 è spostata, limitatamente agli impianti scioviari, all'1.11.1974. Nel frattempo continueranno ad avere vigore le disposizioni riportate all'art. 29 del D.M. 27 agosto 1969 n° 3135/71.34, mentre rimane confermata, anche per le sciovie, la disposizione di cui al D.M. 11.12.1971, n° 4435/72.50.

Roma il 29 GEN. 1973

IL MINISTRO